

PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027

# Linee Guida Innovazione Sociale per le Città Medie del SUD

Indicazioni operative su spese ammissibili e obblighi di  
monitoraggio

Versione 1.0 – gennaio 2025

<b>1. Introduzione .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Spese ammissibili .....</b>	<b>4</b>
2.1 Costi diretti e indiretti .....	6
I COSTI DIRETTI .....	6
Costi per il personale .....	6
Missioni e trasferte .....	8
Partecipanti (FSE+) .....	8
Acquisizione di attrezzature, beni e materiali .....	9
Ammortamento .....	10
Contributi in natura .....	11
Informazione, comunicazione, processi partecipativi, engagement .....	12
Sostegno all'occupazione e all'inserimento lavorativo .....	12
Lavori (FESR) .....	13
Nuova costruzione (FESR) .....	13
Acquisto Immobili / Consumo di suolo .....	14
Strutture di assistenza residenziale / accoglienza (Azione 4.3) .....	14
I COSTI INDIRETTI .....	14
2.2 Principali categorie di costo .....	14
2.3 Attività finanziabili con il ricorso al finanziamento congiunto .....	23
<b>3. Indicazioni per la Comunicazione degli interventi realizzati nell'ambito del programma .....</b>	<b>24</b>
<b>4. Monitoraggio .....</b>	<b>24</b>
4.1 Monitoraggio FSE+: I partecipanti – obiettivi e risultati .....	24
OS 4.8 .....	26
OS 4.11 .....	26
Raccolta dei dati sui partecipanti e monitoraggio dei risultati .....	27
4.2 Monitoraggio FESR .....	28
OS. 4.3 .....	28
Infrastrutture abitative – Tipologia di Intervento n. 125 e 126 .....	29

Altre Infrastrutture Sociale – Tipologia di Intervento n. 127.....	29
OS. 4.6 .....	30
4.3 Monitoraggio Operazioni attuate tramite il ricorso al Sostegno congiunto .....	31
<b>5. Definizioni.....</b>	<b>32</b>
<b>6. Allegati.....</b>	<b>34</b>

## 1. Introduzione

Le presenti Linee Guida hanno l'obiettivo di fornire ai Beneficiari delle Priorità 5 e 6 del PN Metro PLUS 2021-2027 indicazioni operative in relazione alle spese ammissibili e al monitoraggio delle operazioni e sono parte del processo di accompagnamento ai beneficiari già avviato con le Linee Guida "Inquadramento generale e processo di co progettazione" e le Linee Guida "Processo di candidatura e ammissione a finanziamento", finalizzate a dare un inquadramento generale del programma ed a rappresentare il processo di candidatura e di ammissione a finanziamento delle operazioni.

Le presenti linee Guida verranno alimentate sulla base delle esigenze che emergeranno nei confronti con le città e dei necessari approfondimenti da parte dell'AdG funzionali all'avvio e alla rendicontazione delle operazioni ammesse a finanziamento.

## 2. Spese ammissibili

L'ammissibilità delle spese è disciplinata da specifiche norme nazionali adottate dagli Stati Membri, salvo quanto già disciplinato in materia dai regolamenti comunitari (Reg. (UE) 2021/1060 - di seguito anche RDC, Reg. (UE) 2021/1057 e Reg. (UE) 2021/1058).

Nelle more dell'adozione di uno specifico provvedimento nazionale, che rechi i criteri di ammissibilità delle spese riferiti alla programmazione dei fondi della politica di coesione 2021-2027, l'attuale quadro regolatorio cui fare riferimento è rappresentato dalle specifiche disposizioni regolamentari in tema di ammissibilità delle spese e/o da quelle previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PN metro Plus e Città Medie Sud 2021/2027 (Si.Ge.Co.) e all'interno dei singoli dispositivi attuativi (decreti, bandi, avvisi pubblici, etc.).

Tenuto conto di quanto sopra, affinché una **spesa** possa essere ritenuta ammissibile deve rispettare i seguenti requisiti di carattere generale e quindi essere:

- **conforme** alle regole nazionali, salvo quanto espressamente previsto dai regolamenti generali specifici, o conforme agli stessi;
- **pertinente e imputabile** ad un'operazione selezionata dall'Autorità di Gestione del Programma<sup>1</sup> o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile. La spesa dovrà essere quindi prevista nel quadro economico dell'operazione all'atto della relativa approvazione da parte dell'AdG;
- **effettivamente sostenuta** dal Beneficiario (o dal partner privato di un'operazione PPP) e comprovata da idonea documentazione fiscale quietanzata o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, salvo quanto previsto in materia di opzioni di semplificazione dei costi (costi unitari, somme forfettarie, finanziamento a tasso forfettario);
- pagata nel **periodo di eleggibilità** ovvero, tra la data del 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2029, salvo disposizioni contenute nei regolamenti specifici di ciascun fondo e ulteriori restrizioni inserite nel dispositivo di attuazione (bando, avviso, ecc.). La spesa che diventa ammissibile a seguito di una modifica apportata a un programma è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione. In tal caso l'AdG renderà noti ai beneficiari la tipologia di spesa e la decorrenza dei termini per la relativa ammissibilità. Per i costi rimborsati a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e f), le azioni che costituiscono la base per il rimborso sono attuate tra 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2029.
- **tracciabile** ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, un'adeguata pista di controllo;
- **contabilizzata**, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni emanate dall'Autorità di Gestione.

Per le sovvenzioni, che assumono le forme di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del Reg. (UE) 2021/1060 (opzioni di semplificazione di costo), le spese ammissibili al contributo dei fondi sono pari agli importi calcolati in conformità al paragrafo 3, dell'art. 53 del RDC.

Non possono essere selezionate per ricevere sostegno dai fondi **le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma**, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tali circostanze, le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei fondi **non devono essere dichiarate** in uno dei casi seguenti:

- a) sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione;
- b) sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma.

In considerazione delle possibili sovrapposizioni dei finanziamenti, in particolare in favore alcune categorie di popolazione target del PN, risulta necessario prestare attenzione all'utilizzo complementare dei diversi fondi al fine di programmare ed attuare interventi organici ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni di finanziamento per gli stessi interventi.

Il Reg. (UE) 2021/1060 richiama l'esigenza di evitare duplicazioni, prevedendo che al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell'Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra i fondi e altri strumenti pertinenti, compreso il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Tali sinergie dovrebbero essere conseguite tramite meccanismi chiave di facile utilizzo, come la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione purché sia evitato il doppio finanziamento.

Ai sensi dell'articolo 64 del Reg. (UE) 2021/1060, **non sono considerati ammissibili** i seguenti costi:

- a) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
- b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %; per gli strumenti finanziari, le percentuali indicate si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante. Tale previsione non si applica alle operazioni relative alla conservazione dell'ambiente.
- c) l'imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo:
  - i) per le operazioni il cui costo totale è inferiore a 5.000.000 EUR (IVA inclusa);
  - ii) per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5.000.000 EUR (IVA inclusa) nei casi in cui non sia recuperabile, a norma della legislazione nazionale sull'IVA;
  - iii) gli investimenti realizzati dai destinatari finali nel contesto degli strumenti finanziari; se tali investimenti sono sostenuti da strumenti finanziari combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni di cui all'articolo 58, paragrafo 5, l'IVA non è ammissibile per la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni, a meno che l'IVA per il costo dell'investimento non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA o se la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è inferiore a 5.000.000 EUR (IVA inclusa);
- d) le spese a sostegno di una delocalizzazione (articolo 66 RDC).

Inoltre, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) 2021/1057, **non sono in ogni caso ammissibili al sostegno del FSE+:**

- l'acquisto di terreni e beni immobili, nonché di infrastrutture;

- l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli, tranne qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci siano completamente ammortizzate durante l'operazione, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica.

## 2.1 Costi diretti e indiretti

Ai fini di una prima suddivisione delle tipologie di costi ammissibili connessi con l'attuazione di un'operazione è necessario distinguere tra costi diretti e costi indiretti, in linea con gli orientamenti generali impartiti dalla Commissione Europea e riportati anche nella Comunicazione della Commissione C/2024/7467 – Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 – di seguito anche "Orientamenti".

### I COSTI DIRETTI

I **costi diretti** sono costi direttamente collegati all'esecuzione dell'operazione o del progetto per i quali può essere dimostrato un nesso diretto con la singola operazione o il singolo progetto in questione<sup>2</sup>. I costi diretti possono essere riconducibili alle fasi di preparazione (cioè preliminari e strumentali alla realizzazione delle attività quali i costi di progettazione e valutazione della fattibilità), e realizzazione dell'operazione, alle fasi successive al completamento della stessa (possono essere connessi ad es. all'attività di collaudo e di avviamento), nonché alle attività di informazione e pubblicità ad essa collegate (ad esempio con la diffusione dei risultati, se prevista). I costi possono essere direttamente ricondotti a più operazioni finanziate; in questo caso, il beneficiario deve dimostrare la connessione diretta dei costi all'operazione, ancorché in quota parte, attraverso un criterio di imputazione predefinito e determinato (es. documento che illustra il metodo e il prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo ai progetti/operazioni) a garanzia del rispetto dei principi della pertinenza e della imputabilità della spesa all'operazione finanziata e di divieto di doppio finanziamento.

I costi diretti ammissibili al PN sono quelli di seguito elencati.

#### Costi per il personale

I costi diretti per il personale sono quelli sostenuti per le risorse umane coinvolte per l'attuazione del progetto/operazione. I costi diretti per il personale vanno intesi come riferiti sia al "personale interno" sia al "personale esterno" direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività.

In linea generale, i costi per il personale sono definiti nella normativa nazionale e sono in genere i costi derivanti da un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore o da contratti di prestazione di servizi per il personale esterno (a condizione che tali costi siano chiaramente identificabili).

I costi per il **personale assunto con contratto di lavoro subordinato** comprendono, di norma, le retribuzioni lorde, *'includere le prestazioni in natura, in linea con i contratti collettivi, versate al personale a compenso del lavoro prestato in relazione all'operazione. Tali costi comprendono anche le tasse e i contributi previdenziali a carico dei lavoratori, (omissis) nonché eventuali contributi volontari ammissibili a carico dei lavoratori nonché gli oneri sociali volontari ed obbligatori a carico del datore di lavoro (costo aziendale del lavoratore). I costi per il personale possono essere costi diretti o indiretti, in base a un'analisi caso per caso e al ruolo del personale nell'operazione*<sup>3</sup>.

I costi sono ammissibili se sono in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali (art. 16, Reg (UE) 2021/1057).

Pertanto, per il personale dipendente il costo ammissibile sarà di norma determinato rapportando la retribuzione lorda all'effettivo numero di ore d'impiego del lavoratore nell'ambito del progetto/operazione.

La tariffa oraria del lavoratore dipendente impegnato nel progetto è calcolata a partire dal costo annuo lordo

<sup>2</sup> Paragrafo 2.2.1 degli Orientamenti

<sup>3</sup> Paragrafo 2.2.1 degli Orientamenti

rapportato all'effettivo impegno (numero di ore) del lavoratore nell'ambito del progetto. Il costo orario del personale dipendente è di norma individuato come costo medio orario del lavoro che sarà quello derivante dal costo annuo lordo diviso per il numero di ore previste dal CCNL (o dagli accordi territoriali o aziendali applicati più favorevoli).

Ai fini della determinazione della retribuzione annua lorda, possono essere considerati tutti gli elementi fissi della stessa, quali retribuzione diretta, retribuzione differita (comprensiva di rateo TFR, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità ove prevista o eventuale premio sostitutivo della stessa previsto da contratto), oneri diretti e indiretti ed ulteriori costi a carico dell'Amministrazione (come per esempio malattia, ferie, festività, permessi, congedo matrimoniale, congedo parentale). Inoltre, si ritiene che anche gli ulteriori costi effettivamente sostenuti dall'Amministrazione, riferibili ad altri elementi della retribuzione di tipo mobile (tra cui: maggiorazione per straordinari, indennità di posizione organizzativa o altre indennità ad personam previsti da contratto) possano essere considerati per la determinazione della retribuzione annua lorda ai fini del calcolo del costo orario della risorsa assegnata al progetto che andrà sempre poi moltiplicato per le ore effettivamente lavorate dalla risorsa.

Qualora non siano disponibili, i costi del lavoro annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati o dall'atto di impiego, debitamente rapportati a un periodo di dodici mesi.

Per le persone che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.

Possono essere considerati costi ammissibili quelli per il personale **titolare di cariche sociali**, cioè quei soggetti che, ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge, del Codice civile e degli statuti societari, sono incaricati di svolgere ruoli di direzione e controllo dell'attività della società (presidente, amministratore delegato, consiglieri di amministrazione, sindaci, ecc.). Questi possono partecipare ad attività connesse al progetto anche senza un formale incarico, in virtù della carica/ruolo esercitato, e in tal caso hanno diritto al mero rimborso delle spese effettivamente sostenute per tali attività (es. partecipazione ad attività che richiedono un intervento a carattere rappresentativo nell'ambito dell'operazione). Le spese sono rendicontate a costi reali attraverso i singoli giustificativi di spesa.

**I titolari di cariche sociali** possono altresì essere coinvolti nella realizzazione di specifiche attività direttamente connesse all'attuazione dell'operazione (es. coordinamento, docenza, orientamento, ecc.). In tal caso, la spesa è ammissibile alle condizioni di seguito indicate:

- a. presenza di uno specifico incarico per una specifica attività/funzione prevista dal progetto approvato e quantificata nel relativo quadro economico;
- b. deliberazione del conferimento dell'incarico da parte del Consiglio di amministrazione o organo equiparato e comunque nel rispetto delle previsioni statutarie interne;
- c. coerenza tra l'incarico e i titoli di studio o professionali posseduti, o riscontrabile attraverso un'adeguata esperienza professionale nell'ambito dell'attività di riferimento;
- d. predefinizione della durata del compenso previsto, che qualora sia commisurabile ad un trattamento economico preesistente, non potrà comunque eccedere i compensi riconosciuti al personale esterno di pari professionalità in relazione alla tipologia di attività svolta;
- e. determinazione del compenso basata su principi di sana gestione finanziaria delle risorse, attraverso un'attenta analisi del mercato di riferimento e dei requisiti del soggetto incaricato.

Nel caso in cui i titolari di cariche sociali siano anche lavoratori subordinati o parasubordinati, il costo imputabile è quello risultante dalla retribuzione percepita rapportata all'effettivo impegno nelle attività di progetto.

Se la titolarità della carica sociale viene attribuita nel corso dell'attuazione del progetto, sarà necessario comunicare la variazione della posizione documentando il rispetto dei requisiti sopra elencati.

Nel caso di forme d'impresa in cui non vi siano cariche sociali in senso stretto (ad es. società di persone, ecc.),



per i titolari di poteri di indirizzo e decisione delle attività d'impresa in merito all'affidamento di un incarico sul progetto, sarà necessario rispettare oltre ai i requisiti c), d) ed e) indicati nel precedente punto elenco, un ulteriore requisito: il soggetto affidatario deve essere diverso dal soggetto incaricato (nel rispetto del principio della separatezza tra committente e prestatore d'opera). Laddove ciò non sia possibile, la funzione potrà essere svolta dal titolare nell'ambito dell'operazione solo se preventivamente autorizzata, anche in fase di approvazione dell'operazione, o se previsto dai singoli dispositivi attuativi;

Possono, infine, essere ritenuti ammissibili gli oneri relativi agli **incentivi alle funzioni tecniche** da erogarsi al personale della stazione appaltante per lo svolgimento delle attività tecniche elencate dal Codice dei contratti pubblici (comma n. 2 dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e art. 45 e Allegato I.10 del D.lgs. n. 36/2023) se previsti dal quadro economico dell'operazione ammessa a finanziamento.

Con riferimento al **personale esterno**<sup>4</sup> i costi relativi al personale, a prescindere dalla forma contrattuale su cui è basata la prestazione lavorativa sono ammissibili a condizione che la sua prestazione sia riconducibile all'attuazione delle operazioni e che sia chiaro e sia documentabile il suo contributo al raggiungimento dell'obiettivo specifico.

Sarà ammissibile il tempo di lavoro di tali risorse impiegate nell'operazione ammessa a finanziamento e i costi ammissibili sono quelli riferiti alle prestazioni rese sulla base di appositi incarichi/contratti sottoscritti tra le parti, che contengano almeno i seguenti elementi:

- natura e oggetto della prestazione, con specifico riferimento all'identificativo dell'operazione (programma, azione, CUP, codice operazione, ecc.);
- durata e periodo di svolgimento dell'attività lavorativa/professionale;
- compenso (lordo) riconosciuto al prestatore/collaboratore/professionista;
- oneri (fiscali e previdenziali) a carico delle parti.

La determinazione dei compensi delle attività oggetto delle prestazioni dovrà rispettare i principi di sana gestione finanziaria delle risorse, attraverso un'attenta analisi del mercato di riferimento e dei requisiti del soggetto incaricato.

### Missioni e trasferte

Sono inoltre ammissibili, se connesse all'attuazione delle attività, le spese per viaggio, vitto, alloggio, missioni, trasferte, partecipazione ad attività formative del personale coinvolto nell'attuazione del progetto, se questi costi sono indicati nel quadro economico dell'operazione ammessa a finanziamento.

### Partecipanti (FSE+)

Il partecipante è la persona fisica che trae direttamente beneficio da un'operazione, senza esserne responsabile né dell'avvio né dell'attuazione.

Al fine di facilitare la partecipazione alle attività proposte nel percorso di autonomia/inclusione/attivazione, per le persone più svantaggiate (adulti e minori in condizioni o a rischio di povertà, vulnerabilità o di esclusione sociale, in cerca di lavoro, disoccupate o inattive, appartenenti a gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro) è possibile prevedere specifiche misure di sostegno che rendano loro accessibile, sostenibile e continua la fruizione delle attività proposte.

È pertanto possibile prevedere, ad esempio:

- contributi per il pagamento delle spese di locazione/affitto, delle spese di gestione e delle utenze correlate. Questi contributi potranno essere pagati solo se strettamente funzionali alla realizzazione e riuscita del percorso di accompagnamento e di inclusione attiva. In questa ottica, i contributi dovranno essere correlati temporalmente e condizionati alla partecipazione/realizzazione del

<sup>4</sup>Con riferimento alla PA/EE.LL, si rinvia al D.lgs. n. 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego) che pongono le condizioni di legittimità e le modalità per il reclutamento e l'affidamento di personale esterno con incarico di lavoro autonomo.



- percorso di accompagnamento; saranno definiti sulla base della valutazione iniziale multidimensionale e non potranno costituire l'unica voce di costo del progetto di accompagnamento;
- indennità di partecipazione/frequenza delle attività formative e/o *on the job* (es. borse lavoro, tirocini, work esperienze, ecc.);
  - spese di trasporto per l'utente /allievo/tirocinante e, nei casi necessari, dell'accompagnatore da e verso la sede in cui svolgere le attività; vitto e alloggio; partecipazione a visite e viaggi studio;
  - spese per servizi necessari alla conciliazione dei carichi di cura con le attività previste dal percorso di inclusione (*work-life balance*).

Per garantire che il contributo/rimborso alle persone (ad es. *voucher*) all'interno di un progetto di accompagnamento sia funzionale all'efficacia del percorso stesso, è necessario che siano rispettati i seguenti requisiti:

- l'identificazione univoca del destinatario: il contributo non può essere trasferito/ceduto dal destinatario ad altri soggetti;
- la specificazione delle tipologie di spese che rientrano nel contributo e la sua validità temporale: il contributo non può essere trasformato in denaro e deve essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle spese specificate nell'atto della concessione del contributo. Le tipologie di spese possono essere differenziate a seconda della tipologia di target;
- l'importo del contributo va individuato a valle della valutazione multidimensionale e/o sulla base di criteri pre - definiti<sup>5</sup>;
- l'erogazione del contributo deve essere vincolata alla partecipazione del destinatario al percorso di accompagnamento e alle attività in esso previste e formalizzata attraverso un apposito atto/contratto con l'utente e/o presa in carico da parte del Comune; l'erogazione del contributo deve essere quindi limitata alla durata del percorso di accompagnamento;
- diritto del titolare a rinunciare al contributo.

### Acquisizione di attrezzature, beni e materiali

Oltre ai divieti di cui all'art 64 del RDC, con riferimento specifico al FSE+, l'art. 16 del Reg (UE) 2021/1057 precisa che **non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di terreni e beni immobili, nonché di infrastrutture**. Ne consegue pertanto che, è ammissibile, laddove presenti i requisiti previsti per l'ammissibilità, la spesa relativa all'acquisizione di tutti gli altri beni non espressamente oggetto di divieto.

Con particolare riferimento all'acquisto di **mobili, attrezzature e veicoli** questo è considerato non ammissibile, a meno che tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci siano completamente ammortizzate durante l'operazione, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica. Sarà pertanto compito del Beneficiario motivare la scelta di procedere all'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli, tenendo presente che le condizioni elencate sono tra loro alternative.

Sono inoltre considerati ammissibili:

- i costi di noleggio e locazione di beni mobili, immobili, arredi, attrezzature, se necessari alla realizzazione dell'intervento;
- i costi di manutenzione di beni e attrezzature, se utilizzati per la realizzazione dell'intervento purché previste dal quadro *economico* dello stesso;
- i costi per software e licenza d'uso per la durata dell'intervento;
- Affitto, manutenzione ordinaria<sup>6</sup> e pulizie.

<sup>5</sup> I soggetti responsabili dell'operazione devono pervenire alla definizione delle caratteristiche del contributo e dei criteri di assegnazione in particolare con riferimento alla valorizzazione dei contributi in considerazione delle tipologie e delle finalità dei percorsi e dei target di riferimento, fissando ammontare e durata in coerenza con le caratteristiche del percorso di accompagnamento.

<sup>6</sup> Le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile utilizzato per l'erogazione del servizio devono essere ben motivate

È comunque possibile definire nei dispositivi di attuazione, in funzione della tipologia di intervento, divieti o limiti all'acquisto di categorie di beni o servizi, anche con riferimento ad eventuali tetti di spesa ammissibile e all'ammissibilità dell'ammortamento di un bene piuttosto che il relativo costo di acquisto.

Per ciò che riguarda il FESR sono considerati ammissibili:

- installazione e messa a norma di impianti e servizi;
- acquisto ed installazione di impianti e tecnologie funzionali all'accesso ai servizi e/o all'alloggio di persone con disabilità e/o anziani (*Ambient Assisted Living*) o altri target specifici;
- strumentazione tecnica ed informatica funzionale alla realizzazione del progetto e relativa infrastrutturazione;
- acquisto ed installazione di beni, arredi e mezzi funzionali alle attività e servizi da realizzare.

È ammissibile l'acquisto di beni usati purché ricorrano le seguenti condizioni:<sup>7</sup>

- il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi cinque anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;
- il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

A condizione che siano rispettate le disposizioni sull'acquisto di materiale usato e che siano forniti i documenti richiesti, le spese per le attrezzature "ricondizionate" possono essere ritenute ammissibili.

### Ammortamento

L'ammortamento di beni strumentali all'operazione, calcolato conformemente alla normativa vigente, è da considerare spese ammissibile ai sensi dell'art. 53 par 1 lett a) RDC, salvo diversa disposizione che ne escluda l'ammissibilità per il Programma.

**Ai sensi dell'art 67 RDC, le spese di ammortamento per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture** possono essere considerate ammissibili a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti giustificativi con valore probatorio equivalente<sup>8</sup> alle fatture per costi ammissibili, se tali costi sono rimborsati nella forma di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del Reg (UE) 2021/1060;
- i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
- all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

Ai sensi dell'art. 102, co. 5 del TUIR, per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.

Il beneficiario può portare a rendiconto la quota parte del costo riferito al periodo di utilizzo del bene in relazione alla specifica attività cofinanziata, calcolato secondo le norme fiscali vigenti di ripartizione previste

---

nella proposta e direttamente riferibili ai beneficiari o comunque funzionali all'efficienza e all'efficacia del servizio attivato dall'operazione e all'attività core del servizio.

<sup>7</sup> La previsione ripresa dal DPR 22/2018 e sarà confermata da nuovo schema di DPR sull'ammissibilità delle spese, che riduce da 7 a 5 gli anni in coerenza con nuova durata vincolo di stabilità operazioni art. 65 RDC.

<sup>8</sup> Per la nozione di "documenti contabili aventi forza probatoria equivalente" si veda anche Corte di giustizia UE, prima sezione, sentenza 2 marzo 2023, "possono essere qualificati come «documenti contabili aventi forza probatoria equivalente», ai sensi di tale disposizione, solo se, in considerazione del loro contenuto concreto e delle norme nazionali pertinenti, tali documenti sono idonei a provare l'effettività delle spese sostenute da detto beneficiario finale, fornendo un quadro fedele e preciso di queste ultime". Per gli EELL si rinvia al TUEL e alle pertinenti disposizioni normative in materia di contabilità pubblica e ammortamento

per gli ammortamenti. Non è possibile finanziare contemporaneamente per il medesimo bene l'acquisto e il relativo ammortamento.

## Contributi in natura

Ai sensi dell'art. 67 del Reg (UE) 2021/1060, *“i contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili sono quelli in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente possono essere considerati ammissibili a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:*

- a) *il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;*
- b) *il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;*
- c) *il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente;*
- d) *nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;*
- e) *nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore di tale prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.*

*Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma lettera d) dell'art 67, per come su riportato, è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo ufficiale debitamente autorizzato e non supera il limite di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera b)“.*

I contributi in natura sono definibili, quindi, come contributi apportati da un beneficiario alla realizzazione di un'operazione per i quali non sussistono pagamenti, ovvero movimentazioni di denaro in funzione dell'operazione finanziata.

Tali contributi concorrono pertanto al totale delle spese ammissibili di un'operazione ma non sono ricompresi nella quota di sostegno pubblico (ovvero quota CE, quota di cofinanziamento nazionale), rientrando quindi **unicamente nella quota di cofinanziamento** apportato dal beneficiario.

Per quanto riguarda il FSE+, l'art. 16 del Reg. (UE) 2021/1057 introduce una deroga stabilendo che i contributi in natura sotto forma di indennità o di salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi a un contributo a titolo del sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a condizione che i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi.

Inoltre le indennità e gli stipendi versati ai partecipanti possono essere rimborsati in conformità al Regolamento (UE) 2021/1060 art. 53 paragrafo 1, lettera a). L'AdG potrà definire limiti più restrittivi anche in ragione delle limitazioni potenzialmente esistenti nel contesto della normativa nazionale, compresa quella contabile, applicabili ai programmi nazionali.

Con riferimento all'ammissibilità del costo connesso ai rimborsi riconosciuti ai volontari occorre precisare che ai sensi dell'art. 17, co. 4 del D.Lgs. 117/2017 e del D.M n. 72/2021:

- si intende per “volontario” un soggetto iscritto in un apposito **“registro volontari”**, a cura dell'ETS di appartenenza, che svolge attività di volontariato in modo non occasionale;
- l'attività del volontario **non può essere retribuita**, ma possono essergli rimborsate, dall'ETS di appartenenza, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i massimali e alle condizioni prestabilite dall'ente. **Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario;**
- l'apporto dell'attività prestata da volontari potrà essere valorizzato attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda prevista per la

- corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, **ma senza possibilità di rimborsare detto apporto, neppure in forma forfettaria;**
- **in via residuale**, gli ETS possono riconoscere ai volontari rimborsi fino a 10€ al giorno per un massimo di 150€ al mese per quei costi che, seppur sostenuti, i volontari non riescono a dimostrare, a condizioni che sia previsto con disposizioni interne dell'ETS e solo in ragione di determinate tipologie di spese e attività di volontariato, a fronte di una dichiarazione resa dal volontario, sotto la propria responsabilità, di aver realmente sostenuto determinate spese. La possibilità di riconoscere al volontario rimborsi spese fino al limite di euro 150 mensili mediante autocertificazione è riferita in ogni caso a spese che il volontario attesta di avere effettivamente sostenuto **e non di un rimborso a forfait;**
  - La qualità di volontario è **incompatibile** con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

### Informazione, comunicazione, processi partecipativi, engagement

Sono ricompresi tra le spese ammissibili, anche i costi relativi allo svolgimento di attività strettamente connesse agli obblighi in materia di informazione e comunicazione posti in capo al beneficiario dai vigenti regolamenti europei (es. apposizione di targhe, cartelli, altri adempimenti pubblicitari quale pubblicazione di bandi etc) se previste nel quadro economico di progetto.

Sono altresì ammissibili direttamente, come connesse con l'attuazione delle operazioni, anche tutte quelle spese che si configurano quali attività di partecipazione, sensibilizzazione, *engagement* che siano propedeutiche e strettamente funzionali all'attuazione della stessa operazione (quali a mero titolo esemplificativo: co-design, co-progettazione, attivazione e coinvolgimento della cittadinanza etc), purché documentate come tali e preventivamente previste all'interno del quadro economico dell'operazione medesima. Sono infine ammissibili, sempre se previsti all'interno del Quadro economico e collegati all'operazione, i costi per l'acquisto di servizi di personale esterno dedicato alle attività di capacitazione per il raggiungimento degli obiettivi specifici individuati dal Programma.

### Sostegno all'occupazione e all'inserimento lavorativo

Nell'ambito degli interventi che mirano a migliorare le possibilità di occupazione delle persone più svantaggiate nel mercato del lavoro locale, incluse quelle destinatarie di politiche ed interventi di inclusione sociale, è possibile prevedere forme di sostegno e contributi all'assunzione dei soggetti target (in imprese private, del privato sociale ed Enti del Terzo Settore) e per l'avvio di attività lavorativa autonoma o imprenditoriale (nuove micro e piccole imprese) da avviare in forma individuale, societaria e/o cooperativistica anche con finalità sociali, nel rispetto della normativa in materia di aiuti alle imprese.

Nello specifico, potranno essere ritenute ammissibili:

- Costi del personale/acquisizione di servizi/ consulenze e competenze esterne direttamente connesse al servizio da erogare, ad esempio:
  - o valutazione multidimensionale e progettazione del percorso di accompagnamento da definire sulla base delle esigenze specifiche dell'utente e dell'organizzazione dei servizi;
  - o servizi di orientamento e avvio al lavoro (da definire sulla base delle esigenze specifiche dell'utente ed in coerenza con politiche della formazione regionali);
  - o servizi di orientamento e supporto all'avvio di attività imprenditoriali (da definire sulla base delle caratteristiche specifiche dell'utente ed in coerenza con politiche della formazione regionali).
  - o servizi di orientamento e supporto ad iniziative di impresa (es. attività di sensibilizzazione, informazione ed engagement);
  - o servizi di consulenza per l'attuazione e l'implementazione dei progetti (es. sviluppo proposte progettuali, accompagnamento all'attuazione, assistenza finanziaria, studi di fattibilità e piani d'impresa);

- supporto psicologico, supporto legale, mediazione culturale, supporto all'istruzione, ecc. sulla base delle esigenze dell'utente finale e della valutazione multidimensionale realizzata;
- voucher formativi (da definire sulla base delle esigenze specifiche dell'utente ed in coerenza con politiche della formazione regionali);
- tirocini formativi/Borsa lavoro (da definire sulla base delle esigenze specifiche dell'utente ed in coerenza con politiche della formazione regionali).

Per la creazione di impresa o avvio di attività lavorativa autonoma, sono finanziabili i percorsi che vanno dalle idee progettuali di impresa alla creazione e avvio (inclusi i percorsi di accompagnamento, coaching e mentoring).

## Lavori (FESR)

In generale, il PN Metro Plus finanzia tutti gli interventi di cui alle lettere b), c), d), comma 1, art. 3 del D.P.R. 380/2001 (manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia) di immobili di proprietà pubblica, anche se esistenti ma non utilizzabili, secondo le specifiche dettagliate nei paragrafi e nelle tabelle a seguire.

Con riferimento agli spazi da ristrutturare, il PN METRO Plus prevede la possibilità di intervenire solo su immobili e spazi di proprietà pubblica. Tuttavia, è possibile realizzare un intervento anche in un bene non di proprietà pubblica, purché ad uso pubblico (nel rispetto dei dettami sulla "stabilità degli interventi" ex art. 65 del Reg. UE 2021/1060), qualora venga accertato (con puntuale ricognizione a cura del responsabile dell'ente comunale, beneficiario dell'operazione, nel settore competente) di non disporre di beni immobili atti a svolgere le attività di progetto, ovvero se nei beni di cui dispone sia accerta la non economicità dell'investimento con Perizia tecnica e/o idonea analisi costi-benefici.

La forma contrattuale da privilegiare tra pubblico e privato in questo caso è quella del P.P.P. (disciplinata nel Libro IV del D.gs 36/2023 e nel rispetto dell'articolo 2 comma 9 lettera b del Reg. 2021/1060). Nel caso in cui il Beneficiario volesse proporre altre forme di accordo tra pubblico e privato, l'AdG si riserva di valutare ogni istanza caso per caso anche al fine scongiurare la violazione dell'art. 2041 del Codice Civile ("azione generale di arricchimento") a beneficio dei privati. Pertanto, nel caso in cui l'operazione intervenga su beni immobili non di proprietà pubblica è necessario che il Comune sottoscriva un idoneo atto pubblico per avere la piena disponibilità del bene per un tempo congruo all'investimento al fine scongiurare la violazione dell'art. 2041 del Codice Civile ("azione generale di arricchimento") a beneficio dei privati.

La ristrutturazione dell'immobile, nell'ambito di una procedura di coprogettazione, può essere affidata al soggetto coprogettante insieme alla fornitura di servizi<sup>16</sup>. L'immobile può essere messo a disposizione dall'Amministrazione procedente oppure da parte dell'ETS con il quale è stato instaurato il rapporto di collaborazione, tenendo conto delle indicazioni sopra riportate in merito alla disponibilità del bene.

È bene anche rilevare come il recupero dei beni confiscati alla mafia per usi civici assuma un ruolo rilevante e preminente ai fini del Programma ed è un'operazione da privilegiare. Altro aspetto importante sono le scuole pubbliche: non solo per il loro ruolo potenziale all'interno dei quartieri ma anche per incrementare la disponibilità di spazi fisici –adeguatamente riqualificati a tal fine- per la realizzazione di attività pomeridiane extrascolastiche (attività culturali, sportive, aggregative, etc).

## Nuova costruzione (FESR)

Tenuto conto che in assenza di una normativa nazionale in materia di ammissibilità aggiornata per la programmazione 2021/2027 il DPR del 05/02/2018 n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, non vieta espressamente questa tipologia di intervento, è possibile affermare che la "nuova



costruzione” sarebbe ammissibile, coerentemente con le previsioni regolamentari, nell’ambito della Priorità 6 - Obiettivo specifico: RSO4.3 del PN Metro Plus e città medie SUD 2021-2027 qualora siano progettate e successivamente realizzate nuove costruzioni con una domanda energetica primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali), di cui dare evidenza attraverso la documentazione tecnica da includere innanzitutto nella scheda progetto (allegato A), prodromica all’ammissione finanziamento, e successivamente all’interno del fascicolo di progetto ai fini del superamento dei successivi controlli previsti nell’ambito della governance del Programma anche con riferimento al rispetto dei principi generali del DNSH e ed agli “indirizzi di verifica climatica ed ambientale per i progetti infrastrutturali” finanziati dalla politica di coesione 2021-27.

Sebbene vi sia l’ammissibilità dell’intervento a valere sul PN METRO Plus, si suggerisce, in ogni caso, l’importanza di valutare opportunamente l’avvio di operazioni che prevedono la realizzazione di nuove costruzioni in considerazione dell’eventuale disponibilità di edifici pubblici già esistenti da recuperare per il raggiungimento degli obiettivi di progetto, oltre che delle risorse disponibili e della complessità in relazione alle tempistiche della programmazione, progettazione e infine realizzazione dell’intervento. Si precisa, infine, che la nuova costruzione deve servire per dare nuove centralità con luoghi e servizi pubblici per l’inclusione a realtà che ne sono prive, coerentemente con l’obiettivo della misura prevista dalla Priorità 6, ovvero quello di sostenere, attraverso interventi infrastrutturali, iniziative di innovazione sociale. Infine preme ricordare che le nuove costruzioni non devono consumare nuovo suolo ossia impermeabilizzare suolo attualmente permeabile e rispondere ai dettami degli strumenti dei Piani Urbanistici generali e di settore.

L’AdG valuterà nel dettaglio di volta in volta l’intervento corredato di tutta la documentazione necessaria ai fini della verifica dell’ammissibilità al Programma.

### Acquisto Immobili / Consumo di suolo

Il Programma NON finanzia l’acquisto di immobili in quanto tali: si dovrebbe quindi privilegiare il recupero di immobili e strutture esistenti sia per evitare consumo di suolo, sia per rigenerare spazi dismessi e/o sottoutilizzati.

### Strutture di assistenza residenziale / accoglienza (Azione 4.3)

Il Programma NON finanzia strutture di assistenza residenziale (ad esempio RSA e case di riposo), o sanitarie in genere, pertanto gli interventi in materia di alloggi sono conformi al principio di non segregazione e, laddove venissero attivati interventi rivolti specificatamente alle persone provenienti da paesi terzi e ai beneficiari di protezione internazionale, il Programma non finanzia centri di accoglienza ma favorisce l’inserimento abitativo non segregato delle persone provenienti da un contesto migratorio.

## I COSTI INDIRETTI

**I costi indiretti**, così come indicato negli Orientamenti, sono costi necessari per l’esecuzione dell’operazione e che non sono o non possono essere collegati direttamente all’esecuzione dell’operazione in questione o che sono collegati all’esecuzione dell’operazione ma rappresentano spese accessorie che non contribuiscono direttamente al conseguimento dei suoi indicatori/risultati/obiettivi. Tali costi potrebbero comprendere ad esempio spese amministrative/spese generali, per le quali è difficile determinare con esattezza l’importo da attribuire a un’operazione specifica o a un progetto specifico (si tratta solitamente di spese amministrative/per il personale quali: costi di gestione, spese di assunzione, costi per il contabile o gli addetti alle pulizie ecc.; spese telefoniche, spese per le utenze di luce, acqua, ecc.);

Tali costi sono ritenuti ammissibili, ove espressamente previsti nel quadro economico delle operazioni ammesse a finanziamento, come spese generali non altrimenti riconducibili direttamente all’operazione.

## 2.2 Principali categorie di costo

I costi ammissibili su indicati possono essere raggruppati in categorie di costo specifiche per ciascuna



operazione nell'ambito degli OS di riferimento. Pertanto le categorie di costo vengono raggruppare in macrovoci di spesa, così come è previsto dai diversi format di quadro economico di progetto. I quadri economici dovranno essere utilizzati in conformità alla tipologia di operazione prevalente selezionata (es.; acquisto di beni; ecc.).

Nella schematizzazione di seguito riportata, si è provveduto a suddividere il processo di attuazione di un'operazione tipo rientrante, all'interno delle sue fasi operative principali; per ciascuna di esse, si è provveduto ad indicare le principali voci tipologie di costo associate alle corrispondenti fasi/attività di cui si compone l'operazione:

1. progettazione/preparazione;
2. realizzazione;
3. gestione, informazione e comunicazione.

Per ciascuna delle fasi sopra elencate, si forniscono alcune indicazioni relative alle principali tipologie di attività/costo verificabili per ciascuna delle azioni previste dalle Priorità 5 e 6 del Programma, con indicazioni in merito ad eventuali limiti alla relativa ammissibilità.

Tabella 1 – Azione 5.4.8.1 - Costi ammissibili

Macro attività	Principali voci di costo
1. Progettazione/ Preparazione	<p>Costi del personale<sup>9</sup>/acquisizione di servizio consulenze e competenze esterne, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Progettazione servizio, progettazione riorganizzazione; analisi dei bisogni</li> <li>• spese connesse alla partecipazione ed al coinvolgimento della cittadinanza e degli ulteriori soggetti coinvolti</li> </ul>
2. Realizzazione	<p>Acquisto di beni, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mobili e arredi funzionali alla realizzazione del servizio;</li> <li>• strumentazione tecnica ed informatica per la realizzazione del servizio</li> </ul> <p>costi del personale/acquisizione di servizi (consulenze e competenze esterne) direttamente funzionali alla gestione ed organizzazione del servizio, quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• valutazione multidimensionale e progettazione del percorso di accompagnamento da definire sulla base delle esigenze specifiche dell'utente e dell'organizzazione dei servizi;</li> <li>• servizi di orientamento e avvio al lavoro (da definire sulla base delle esigenze specifiche dell'utente ed in coerenza con politiche della formazione regionali);</li> <li>• supporto a percorsi integrati per autoimpiego, autoimprenditorialità e di promozione della cultura imprenditoriale (orientamento, coaching, sostegno allo start up) da definire sulla base delle caratteristiche specifiche dell'utente;</li> <li>• servizi di animazione territoriale e sostegno ad iniziative di impresa comunitaria di quartiere;</li> <li>• iniziative di animazione, informazione e formazione per favorire pari opportunità di accesso al mercato del lavoro e processi di acquisizione di conoscenze, capacità, valori, motivazioni necessarie per svolgere un ruolo occupazionale con particolare attenzione alle digital skills, alle life skills e alle nuove opportunità lavorative collegate alla transizione verde e digitale;</li> </ul> <p>Costi dei partecipanti, come ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• voucher formativi (da definire sulla base delle esigenze specifiche dell'utente ed in coerenza con politiche della formazione regionali);</li> <li>• Voucher servizi a supporto della pari opportunità di accesso al mercato del lavoro;</li> <li>• indennità di frequenza;</li> <li>• contributi per il pagamento/rimborso delle spese legate al percorso di autonomia, quali ad esempio spese di affitto/utenze, ecc. Questi contributi potranno essere pagati solo se strettamente funzionali alla realizzazione e riuscita del percorso di accompagnamento e di inclusione attiva.</li> </ul> <p>Contributi/aiuti ai soggetti dell'economia sociale per l'attuazione delle attività progettuali, ad esempio:</p>

<sup>9</sup> I costi relativi al personale dei Comuni, anche aggiuntivo e a prescindere dalla forma contrattuale su cui è basata la prestazione lavorativa, saranno ammissibili a condizione che sia chiaro e documentabile il suo contributo al raggiungimento dell'obiettivo specifico.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• spese per l'attivazione di tirocini lavorativi presso contenitori progettuali realizzati sul territorio;</li> <li>• spese per acquisto di materiali di consumo e strumenti per l'avvio di nuove attività/servizi</li> <li>• spese per il personale esterno/interno impiegato nella realizzazione delle attività progettuali</li> </ul>
3. Informazione e pubblicità	<p>costi del personale/acquisizione di servizio consulenze e competenze esterne/acquisto di beni materiali, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attività di sensibilizzazione, co-progettazione ed engagement anche attraverso azioni di coinvolgimento della cittadinanza e degli stakeholders, momenti di incontro partecipativo e realizzazione di prodotti e materiali connessi.</li> </ul>
4. Direzione e controllo interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• costi del personale/acquisizione di consulenze competenze esterne, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• attività di monitoraggio e di valutazione: solo se specificamente legate all'operazione;</li> <li>• attività di coordinamento del servizio.</li> </ul> </li> </ul>
5. Costi indiretti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese generali, utenze altre spese non direttamente connesse all'operazione.</li> </ul>

Tabella 2 – Azione 5.4.11.1 - Costi ammissibili

Macro attività	Principali voci di costo
1. Progettazione / Preparazione	<p>Costi del personale<sup>10</sup>/acquisizione di servizio consulenze e competenze esterne, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Progettazione servizio, progettazione riorganizzazione; analisi dei bisogni;</li> <li>• spese connesse alla partecipazione ed al coinvolgimento della cittadinanza e degli ulteriori soggetti coinvolti.</li> </ul>
<p>2. Realizzazione/Start up del servizio</p> <p>Erogazione dei servizi e del percorsi di accompagnamento</p>	<p>Acquisto di beni, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mobili e arredi funzionali alla realizzazione del servizio;</li> <li>• strumentazione tecnica ed informatica per la realizzazione del servizio</li> </ul> <p>costi del personale/acquisizione di servizio consulenze e competenze esterne direttamente funzionali alla gestione ed organizzazione del servizio, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• valutazione multidimensionale e progettazione del percorso di accompagnamento da definire sulla base delle esigenze specifiche dell'utente e dell'organizzazione dei servizi;</li> <li>• supporto psicologico, assistenza educativa, mediazione familiare, assistenza sanitaria, supporto legale, mediatore culturale, supporto all'istruzione etc. sulla base delle esigenze dell'utente finale e della valutazione multidimensionale realizzata;</li> <li>• servizi di assistenza domiciliare (da definire sulla base delle esigenze specifiche dell'utente e della valutazione multidimensionale);</li> </ul> <p>Costi dei partecipanti<sup>11</sup> come ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• voucher per servizi (da definire sulla base delle esigenze specifiche dell'utente, ad es. voucher per partecipare ad attività sportive culturali etc);</li> <li>• contributi per il pagamento delle spese correlate con il percorso di fuoriuscita dal bisogno e per l'autonomia, quali ad esempio: spese di affitto/bollette, mobilità e trasporto; servizi a supporto della conciliazione vita/lavoro, ecc. Questi contributi potranno essere pagati solo se strettamente funzionali alla realizzazione e riuscita del percorso di accompagnamento e di inclusione attiva. In questa ottica dovranno essere limitati al percorso di accompagnamento e definiti sulla base della valutazione iniziale</li> </ul>

<sup>10</sup> I costi relativi al personale dei Comuni, anche aggiuntivo e a prescindere dalla forma contrattuale su cui è basata la prestazione lavorativa, saranno ammissibili a condizione che sia chiaro e documentabile il suo contributo al raggiungimento dell'obiettivo specifico.

<sup>11</sup> I "costi per i partecipanti" sono quelli sostenuti a favore dei destinatari al fine di garantire loro accesso utilità materiali quali, per esempio, alloggi, utenze o rimborsi in denaro di spese dagli stessi anticipate nell'ambito di un intervento del FSE, presentando i requisiti richiesti;

	<p>multidimensionale. Non potranno costituire il totale del costo del progetto di accompagnamento.</p> <p>Contributi/aiuti ai soggetti dell'economia sociale per l'attuazione delle attività progettuali, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spese per acquisto di materiali di consumo e strumenti per l'avvio di nuove attività/servizi</li> <li>• spese per il personale esterno/interno impiegato nella realizzazione delle attività progettuali</li> </ul>
3. Informazione e pubblicità	<p>costi del personale/acquisizione di servizio consulenze e competenze esterne/acquisizione di beni materiali, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attività di sensibilizzazione, co-progettazione ed engagement anche attraverso azioni di coinvolgimento della cittadinanza e degli stakeholders, momenti di incontro partecipativo e realizzazione di prodotti e materiali connessi.</li> </ul>
4. Direzione e controllo interno	<p>costi del personale/acquisizione di consulenze competenze esterne, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attività di monitoraggio e di valutazione: solo se specificamente legate all'operazione;</li> <li>• attività di coordinamento del servizio.</li> </ul>
5. Costi indiretti	<p>Spese generali, utenze altre spese non direttamente connesse all'operazione.</p>

Tabella 3 – Azione 6.4.3.1 - Costi ammissibili

Macro attività	Principali voci di costo
1. Progettazione intervento infrastrutturale/Bando di Gara d'appalto	<p>Costi del personale/acquisizione di servizio consulenze e competenze esterne, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizi di ingegneria ed architettura, indagini, spese di laboratorio e assistenza per la predisposizione gara d'appalto, collaudo;</li> <li>• spese per studi ed analisi di tipo ambientale, analisi del fabbisogno infrastrutturale di alloggi e servizi sociali, mappatura degli spazi, etc;</li> <li>• spese per studi ed analisi di nuove forme di abitare fondate su collaborazione, solidarietà e pratiche di sostenibilità, gestione condivisa e cura di spazi collettivi, cosiddetti beni comuni;</li> <li>• spese connesse ad attività di co-programmazione e co-progettazione (previsti del Codice Terzo Settore);</li> <li>• spese connesse alla partecipazione ed al coinvolgimento della cittadinanza e degli ulteriori soggetti coinvolti quali: attivazione di esperti facilitatori/animatori di comunità, esperti di progettazione di processi partecipati e di engagement; organizzazione di eventi pubblici con stakeholders e/o con la cittadinanza; organizzazione di laboratori progettuali volti alla definizione del progetto; etc.</li> </ul>
2. Realizzazione e riqualificazione degli edifici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisto di beni e lavori: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ azioni strutturali per il potenziamento del patrimonio pubblico esistente ed il recupero di <b>alloggi di proprietà pubblica ed ex IACP</b> per incrementare e/o salvaguardare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie con particolari fragilità sociali ed economiche. Il PN Metro Plus, finanzia tutti gli interventi di cui alla lettera b), c), d), comma 1, art. 3 del D.P.R. 380/2001 (manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia) di immobili di proprietà pubblica o ad uso pubblico in conformità con quanto indicato nel paragrafo "spese ammissibili – lavori (FESR)", anche qualora non utilizzabili, già destinati all'uso abitativo o precedentemente destinati ad altri scopi;</li> <li>▪ Interventi edilizi (analoghi a quelli di cui al punto precedente) di ristrutturazione e adeguamento funzionale di <b>strutture ed alloggi</b> in modo da garantire ospitalità a <b>persone in condizione fragilità sociale</b> (ad es: persone con disabilità), con particolare attenzione alla deistituzionalizzazione. In questa ottica il Programma non finanzia strutture di assistenza residenziale e sanitarie (RSA, etc.);</li> <li>▪ <b>progetti di autorecupero</b> attraverso l'individuazione di immobili in disuso ed il coinvolgimento di soggetti specializzati nel terzo settore che sono al contempo responsabili del percorso di accompagnamento e di inclusione sociale;</li> <li>▪ la realizzazione di interventi edilizi (analoghi a quelli di cui al primo punto) di ristrutturazione ed adeguamento di <b>strutture di accoglienza anche ad uso temporaneo</b> per persone in difficoltà abitativa ivi compreso anche la sperimentazione di modelli innovativi quali mini-alloggi per co-housing, forme di convivenza intergenerazionale, o quanto altro che favorisca l'attivazione di percorsi di inclusione sociale e autodeterminazione dei soggetti interessati;</li> </ul> </li> </ul>



- la **sistemazione degli spazi aperti** (a titolo esemplificativo ma non esaustivo parchi pubblici, aree verdi ed impianti sportivi), anche con operazioni di ri-permeabilizzazione dei suoli, al fine di incrementare gli spazi pubblici di qualità atti a favorire l'animazione sociale e l'offerta di servizi per prevenire e combattere fenomeni di esclusione sociale, prioritariamente in aree caratterizzate da fenomeni di degrado urbano e di esclusione sociale (preme ricordare la non ammissibilità della manutenzione ordinaria);
- la **riqualificazione e il recupero di immobili** da adibire ad aree comuni per attività di inclusione e innovazione sociale, comprese eventuali attività preliminari di animazione e progettazione partecipata degli spazi per far emergere istanze e favorire la riappropriazione dei luoghi con riferimento al coinvolgimento della società civile (persone, gruppi informali, associazioni, scuole, ecc.) nel successivo utilizzo e nella cogestione degli spazi. Il programma finanzia interventi di cui alla lettera b), c), d), comma 1, art. 3 del D.P.R. 380/2001 (manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia) di immobili di proprietà pubblica o ad uso pubblico in conformità con quanto indicato nel paragrafo "spese ammissibili – lavori (FESR)".
- **l'adattamento di spazi e/o l'installazione di strutture leggere** per l'incubazione temporanea di progetti di innovazione sociale;
- **acquisto ed installazione di impianti e tecnologie** funzionali al raggiungimento degli obiettivi e dei target dell'azione 4.3, ad esempio, funzionali agli alloggi di persone con disabilità e/o anziani (es. *Ambient Assisted Living*, domotica, etc.) o altri target specifici, funzionali alla fruizione delle infrastrutture sociali e all'accesso ai servizi da parte di persone con disabilità e/o anziani o altri target specifici, etc;
- **acquisto ed installazione di beni, arredi e mezzi, installazione e messa a norma di impianti e servizi** funzionali alle attività e servizi da realizzare;
- **strumentazione tecnica ed informatica e loro infrastrutturazione** per la realizzazione del progetto.

Nota bene: le **nuove costruzioni** dovranno essere conformi con quanto indicato nel paragrafo "spese ammissibili – nuove costruzioni (FESR)".

Tabella 4 – Azione 6.4.6.1 - Costi ammissibili

Macro attività	Principali voci di costo
1. Progettazione / Preparazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Costi del personale<sup>12</sup>/acquisizione di servizio consulenze e competenze esterne, ad esempio:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizi di ingegneria ed architettura, indagini, spese di laboratorio e assistenza per la predisposizione gara d'appalto, collaudo;</li> <li>• spese per studi ed analisi di tipo ambientale;</li> <li>• spese per studi ed analisi del fabbisogno culturale, mappatura degli spazi, etc.;</li> <li>• spese connesse ad attività di co-programmazione e co-progettazione (previsti del Codice Terzo Settore);</li> <li>• spese connesse alla partecipazione ed al coinvolgimento/engagement della comunità locale e degli ulteriori soggetti coinvolti nei progetti di partecipazione culturale e/o turistica, quali: attivazione di esperti facilitatori/animatori di comunità, esperti di innovazione sociale, di processi di partecipazione e co-progettazione finalizzati a far emergere esigenze e idee rispetto ai luoghi dell'identità locale, come anche possibili modalità di fruizione, gestione e cogestione degli spazi; organizzazione di eventi pubblici, attività di coinvolgimento della cittadinanza, laboratori progettuali volti alla definizione del progetto;</li> <li>• spese connesse alla creazione di reti di attori (istituzioni coinvolte, ETS, operatori della cultura e del turismo) per l'implementazione dei progetti e l'individuazione di modalità innovative e sostenibili di gestione/cogestione degli spazi.</li> </ul> </li> </ul>
2. Realizzazione dei progetti culturali e turistici di inclusione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Acquisto di beni e servizi funzionali</b> ai progetti in ambito culturale, creativo e/o turistico, ad esempio:               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mobili e arredi funzionali alla realizzazione del progetto;</li> <li>▪ strumentazione tecnica ed informatica funzionale alla realizzazione del progetto e loro infrastrutturazione;</li> </ul> </li> <li>• costi del personale/acquisizione di servizi di consulenze e competenze esterne direttamente funzionali alla realizzazione del progetto (incluse eventuali spese di viaggio, organizzazione eventi, etc.);</li> <li>• <b>Attività materiali e immateriali, dirette e indirette, strumentalmente funzionali</b> alla realizzazione del progetto culturale, creativo e/o turistico (ad es. Contributi a soggetti del Terzo Settore per la realizzazione di progetti di inclusione culturale/turistica)</li> <li>▪ <b>Attività immateriali (Cfr. comma 1 dell'art. 5 del Reg. 2021/1058)</b> normalmente cofinanziate dal FSE+ (Cfr. Finanziamento congiunto art. 25 del Reg. 2021/1060), come ad esempio i costi dei partecipanti<sup>13</sup>:               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ voucher formativi destinati a persone svantaggiate che vengono formate per/durante l'implementazione del progetto (da definire sulla base delle esigenze specifiche dell'utente ed in coerenza con politiche della formazione regionali);</li> </ul> </li> </ul>

<sup>12</sup> I costi relativi al personale dei Comuni, anche aggiuntivo e a prescindere dalla forma contrattuale su cui è basata la prestazione lavorativa, saranno ammissibili a condizione che sia chiaro e documentabile il suo contributo al raggiungimento dell'obiettivo specifico.

<sup>13</sup> I "costi per i partecipanti" sono quelli sostenuti a favore dei destinatari al fine di garantire loro accesso utilità materiali quali, per esempio, alloggi, utenze o rimborsi in denaro di spese dagli stessi anticipate nell'ambito di un intervento del FSE+, presentando i requisiti richiesti;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tirocini formativi/Borsa lavoro per persone svantaggiate che vengono impiegate nell'implementazione dei progetti culturali/turistici (da definire sulla base delle esigenze specifiche dell'utente ed in coerenza con politiche della formazione regionali);</li> <li>• <b>Opere e lavori funzionali</b> ai progetti in ambito culturale, creativo e/o turistico adeguati al target di riferimento individuato (cittadinanza e comunità in particolare anche considerando i soggetti più vulnerabili, Cfr. "Linee Guida - processo di candidatura e ammissione a finanziamento") ad esempio:             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ rifunzionalizzazione, adeguamento e riqualificazione - di contenuta entità - dei luoghi della cultura e degli spazi funzionali alle attività culturali, turistiche e creative del progetto, compresa la sistemazione degli spazi aperti;</li> <li>▪ installazione e messa a norma di impianti e servizi;</li> <li>▪ impianti e tecnologie funzionali all'accesso ai servizi da parte di persone con disabilità e/o anziani;</li> </ul> </li> </ul>
<p>3. Processi partecipati, attività di engagement, sensibilizzazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• costi del personale/acquisizione di servizio consulenze e competenze esterne/acquisto di beni materiali finalizzati all'attuazione dei progetti di partecipazione culturale e/o turistica, ad esempio:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• attività di sensibilizzazione, co-progettazione ed <i>engagement</i> anche attraverso azioni di coinvolgimento della cittadinanza e degli stakeholders, momenti di incontro partecipativo, laboratori di innovazione sociale e realizzazione di prodotti e materiali connessi.</li> </ul> </li> </ul>

## 2.3 Attività finanziabili con il ricorso al finanziamento congiunto

L'Art. 25 comma 2 del Reg. (UE) 2021/1060, rubricato "Sostegno congiunto del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del JTF" stabilisce al paragrafo 1 che: "Il FESR e il FSE+ possono finanziare, in modo complementare ed entro il limite del 15 % del sostegno di tali fondi a ciascuna priorità di un programma, totalmente o parzialmente un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo in base alle regole di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per l'attuazione.

Di conseguenza, qualora sia necessario all'attuazione di una progettualità OP4 il finanziamento di spese non ammissibili al FSE+ ma ammissibili al FESR, è possibile, nel limite del 15% dell'importo del progetto<sup>14</sup>, inserire nella scheda progetto tali tipologie di attività. Si fa riferimento, ad esempio, alla manutenzione straordinaria di immobili e spazi necessari alla realizzazione dei servizi. È tuttavia opportuno, in tali casi, prestare attenzione alle tempistiche di realizzazione delle opere in funzione delle necessità di erogare i servizi nei tempi previsti dal Programma.

<sup>14</sup> Differenti percentuali devono essere preventivamente concordate con l'AdG.

### 3. Indicazioni per la Comunicazione degli interventi realizzati nell'ambito del programma

I beneficiari sono invitati a evidenziare il sostegno ricevuto dall'UE attraverso diverse azioni e strumenti. A tutti i beneficiari è richiesto di dare visibilità al sostegno fornito dai Fondi UE sui propri canali online, come il sito e i social media, su tutti gli altri materiali di comunicazione e in tutte le attività svolte, ad esempio relazioni con i media, conferenze, seminari. L'articolo 50 del Regolamento (UE) 2021/1060 dettaglia le responsabilità dei beneficiari in tema di visibilità e comunicazione per gli interventi che ricevono un sostegno dai Fondi.

In particolare, come previsto dal Sigeco:

- **sito web e social media** (laddove presenti): tutti i beneficiari devono inserire nel proprio sito web - o in quello del progetto - e sui canali social una breve descrizione dell'iniziativa finanziata, che includa sintesi dell'operazione, obiettivi e risultati attesi;
- **poster/display**: se il progetto ha un costo totale inferiore o uguale a 100.000 €, al beneficiario è richiesto di esporre in un luogo ben visibile al pubblico - ad esempio nell'area di ingresso/reception - almeno un poster o un display elettronico in formato A3 o superiore, con descrizione, obiettivi e risultati del progetto, inserendo i loghi UE, Coesione Italia 2021-2027 PN Metro Plus e Città Medie Sud, Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud e il logo dell'amministrazione a seconda della territorialità dell'iniziativa;
- **targhe e cartelloni**: Se il progetto ha un costo totale superiore a 100.000 € e riguarda investimenti materiali o acquisto di attrezzature, al beneficiario è richiesto di attivarsi appena il progetto è avviato, esponendo targhe o cartelloni permanenti ben visibili al pubblico, che riportino i loghi UE, Coesione Italia 2021-2027 PN Metro Plus e Città Medie Sud, Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud e il logo dell'amministrazione a seconda della territorialità dell'iniziativa. Targhe e cartelloni devono essere mantenuti per il periodo di tempo in cui l'oggetto fisico, l'infrastruttura o la costruzione in questione esistono fisicamente e vengono utilizzati per lo scopo per il quale sono stati finanziati. Questa disposizione non si applica qualora il sostegno sia destinato all'acquisto di beni immateriali.

## 4. Monitoraggio

### 4.1 Monitoraggio FSE+: I partecipanti – obiettivi e risultati

Ai sensi dell'art.2 Reg. 1060/2021 per partecipante si intende una persona fisica che trae direttamente beneficio da un'operazione senza essere responsabile dell'avvio, o sia dell'avvio che dell'attuazione, dell'operazione. Le persone che beneficiano direttamente del sostegno del FSE+ sono quelle cui l'operazione si prefigge di offrire un sostegno (ossia il gruppo di destinatari). Pertanto, se l'obiettivo dell'operazione è, ad esempio, quello di migliorare l'integrazione dei minori migranti, gli insegnanti che ricevono una formazione non si possono considerare partecipanti. All'opposto se l'operazione mira ad accrescere le competenze degli insegnanti, gli insegnanti si dovranno considerare partecipanti.

Gli individui vengono considerati come partecipanti dell'intervento al momento del loro accesso al servizio finanziato dal Programma fino alla conclusione del percorso finanziato sempre dal Programma. In questo caso l'accesso al servizio può essere rappresentato dal momento della presa in carico per la valutazione, oppure avvio del tirocinio o del percorso di formazione, in ogni caso è necessario fare riferimento al primo servizio fruito all'interno del percorso.

Per tutti i partecipanti devono essere raccolte alcune informazioni che descrivono le caratteristiche e la situazione personale di coloro che beneficiano direttamente dell'intervento nel momento in cui iniziano a

partecipare all'operazione finanziata,<sup>15</sup> quali ad es.<sup>16</sup> il genere, la situazione lavorativa, l'età, il livello di istruzione e l'appartenenza a una categoria specifica di svantaggio (ad es. disabilità, cittadini di paesi terzi, partecipanti di origine straniera, minoranze, senzatetto o persone colpite da esclusione abitativa).

La registrazione dei dati riguardanti i partecipanti delle operazioni finanziate tramite FSE+ ha un ruolo importante ai fini del monitoraggio e della valutazione delle iniziative stesse<sup>17</sup>. Gli obiettivi principali del lavoro di raccolta dati seguendo un metodo definito possono essere così sintetizzati:

- ✓ Monitorare l'attuazione e la performance del Programma, attraverso la trasmissione dei dati alla CE due volte all'anno (entro il 31 gennaio e il 31 luglio), contribuendo a individuare e quantificare eventuali deviazioni da piani iniziali e target finali.
- ✓ Consentire l'attività di valutazione del supporto e degli effetti delle azioni finanziate con il FSE+
- ✓ Monitorare il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e avere la possibilità di aggregare e comparare i dati a livello aggregato, permettendo di coadiuvare costantemente la gestione quotidiana dei programmi e far sì che i fondi FSE+ siano usati in maniera efficace

Al fine di garantire il punto di osservazione corretto del dato, **le informazioni raccolte devono riferirsi alla situazione dei partecipanti alla data di avvio e di accesso al servizio**, informazione anche essa da raccogliere obbligatoriamente. Per ogni partecipante va inoltre indicata la data di fine del percorso/servizio erogato attraverso il finanziamento del programma.

Le informazioni vanno raccolte anche se il partecipante abbandona prima della fine il suo percorso/azione finanziato dal FSE+ (in questo caso si ritiene Ritirato). Inoltre, se un partecipante usufruisce più volte di una stessa operazione va contato una volta sola; anche nel caso in cui il beneficiario diretto abbandoni<sup>18</sup> un percorso / un servizio / un intervento e ritorni in un secondo momento, viene considerato una sola volta, avendo cura di aggiornare i dati esistenti: in particolare, la data di inizio e le informazioni relative agli indicatori di output rimangono invariate, mentre va modificata eventualmente la data di fine percorso e la condizione (ritirato vs attivo). Se un partecipante beneficia di più operazioni differenti deve essere contato più volte. Un partecipante va considerato attivo anche alla fine del percorso, qualora non abbandoni prima della fine.

Si evidenzia l'importanza di una raccolta puntuale e precisa di tutte le informazioni richieste, comprese quelle finalizzate a ricontattare i destinatari in fase di valutazione degli indicatori di risultato, facendo riferimento al file "Format per la raccolta dei dati sui partecipanti" allegato.

È opportuno, inoltre, precisare che, per quanto riguarda il livello di istruzione raggiunto, nel caso di età inferiore o in linea con quella normalmente posseduta per il completamento del ciclo di studi primario, il

<sup>15</sup> Data Support Centre VC/2020/014, Pacchetto di strumenti per gli indicatori comuni, Documento di lavoro, Ottobre 2021

<sup>16</sup> Le informazioni da raccogliere per ogni partecipante sono indicate nel file "destinatari diretti" messo a disposizione dall'AdG. In particolare, si tenga presente che l'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento FSE+ precisa che i dati concernenti gli indicatori per i partecipanti sono trasmessi solo se sono disponibili i dati relativi alla situazione sul mercato del lavoro, all'età e al livello di istruzione (ossia i dati di cui all'allegato I, punto 1.1), di conseguenza se tali dati non sono disponibili i partecipanti per i quali tali dati sono mancanti non verranno conteggiati.

<sup>17</sup> Per approfondimenti si vedano il Regolamento sulle Disposizioni Comuni (RDC) e il Regolamento sul Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) per il periodo di programmazione 2021-2027 (rispettivamente il Reg. n. 1060/2021 e il Reg. 1057/2021), che stabiliscono le regole per il monitoraggio delle operazioni del FSE+ e il reporting da parte degli Stati Membri.

<sup>18</sup> Per ritirato all'interno della classificazione dello stato del partecipante si intende un individuo che non ha terminato il proprio percorso/ servizio erogato tramite FSE+. La legenda prevede di distinguere tra ritirato e ritirato prima dell'avvio, se per esempio c'è stata la rinuncia all'erogazione di un contributo alla casa alla quale si è avuto accesso tramite avviso pubblico e graduatoria. In tutti gli altri casi i partecipanti vanno considerati attivi in quanto questo è lo stato che li ha caratterizzati fino alla fine del percorso. Nel caso della 3.2.2 in considerazione delle specificità del target preso considerazione il riferimento a ritirato nello Stato del partecipante va indicato solo nel caso in cui ci sia stata una effettiva mancata presentazione del destinatario alla erogazione del servizio secondo quanto concordato e previsto dall'intervento. In tutti gli altri casi il partecipante risulta sempre attivo, anche alla conclusione della operazione/intervento considerato.

partecipante dovrà essere registrato come ISCED 1<sup>19</sup>. Inoltre, le qualifiche ottenute dai partecipanti di origine straniera dovrebbero essere prese in considerazione a prescindere dalla certificazione nel Paese che finanzia l'operazione, ma esclusivamente sulla base della loro dichiarazione al momento dell'ingresso nel servizio.

Il PN Metro nelle Priorità dedicate all'inclusione sociale si pone degli obiettivi sulle persone: in questo senso finanzia interventi che hanno come destinatari ultimi le persone in situazione di svantaggio e che hanno come principale finalità quella di migliorare le loro condizioni di vita, in termini di inclusione sociale e/o lavorativa.

Di seguito si sintetizzano gli obiettivi in termini di output (realizzazione) e di risultato (cambiamento atteso) delle Azioni del PN Metro plus. Per maggiori dettagli sulle azioni e sui target si rinvia alle LG precedenti e al Documento metodologico allegato al Programma.

## OS 4.8

In coerenza con l'obiettivo di inclusione attiva, i partecipanti verranno classificati in sede di monitoraggio in base alla condizione lavorativa al momento di accesso al servizio:

- l'indicatore **EECO01** rappresenta infatti la somma di tutti i partecipanti all'operazione, per condizione occupazionale (disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo, inattivi, lavoratori, compresi i lavoratori autonomi).
- l'indicatore **EECO04** si riferisce a un sottogruppo dell'indicatore precedente, i partecipanti inattivi, ovvero che non fanno parte della forza lavoro (non sono occupati e non sono alla ricerca di un lavoro)<sup>20</sup>.

Data la natura e la finalità degli interventi finanziabili, tutte le operazioni dovrebbero contribuire a valorizzare entrambi gli indicatori.

I dati dovranno essere raccolti per tutti i partecipanti, secondo il format messo a disposizione dall'AdG. Ai fini della metodologia di calcolo, il valore realizzato sarà costituito dalla sommatoria dei partecipanti raggiunti dall'intervento, che alla data di rilevazione abbiano avviato il percorso di accompagnamento/servizio.

Oltre alle informazioni richieste in sede di accesso al servizio, il Programma richiede anche di monitorare la situazione del partecipante alla conclusione dell'intervento per verificare il raggiungimento o meno del risultato sulla persona: gli indicatori di risultato tracciano infatti il cambiamento atteso rispetto ad una situazione di partenza che gli interventi attuati intendono migliorare. Nel caso dell'OS4.8 a fine intervento si va a verificare la situazione del partecipante sul mercato del lavoro, secondo gli IR del Programma:

- EECR01-Partecipanti che cercano un lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento
- EECR04- Partecipanti che hanno un lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento.

Lo strumento di rilevazione è il format per la raccolta dei dati sui partecipanti.

## OS 4.11

Ai fini del monitoraggio del Programma i partecipanti andranno classificati in base alla condizione personale al momento di accesso al servizio (situazione all'ingresso), in coerenza con gli indicatori di *output* selezionati

<sup>19</sup> ANPAL, Indicazioni per la registrazione e imputazione nel SNM (BDU) dei valori riferiti agli indicatori comuni e specifici di output dei PO FSE, 2019

<sup>20</sup> Si veda il paragrafo "Definizioni"



dal programma:

- L'indicatore **EECO01** è la somma di tutti i partecipanti all'operazione.
- L'indicatore **ISO2** è un indicatore specifico introdotto dal Programma, che intende misurare sul totale dei partecipanti quelli che si trovano in specifiche situazione di svantaggio e di esclusione sociale. L'indicatore infatti considera persone in particolare situazione di svantaggio quali: le donne vittime di violenza e/o di tratta, ex detenuti, disabili, anziani, neo maggiorenni in uscita da percorsi di tutela, minori in situazioni familiari disagiate, persone appartenenti a popolazioni oggetto di discriminazione (RSC).

In generale, tutte le operazioni dovrebbero contribuire ad alimentare entrambi gli indicatori, salvo fatta la possibilità che il target di un intervento non preveda partecipanti associabili ad una delle tipologie di vulnerabilità previste nell'indicatore ISO2 (si rivolga, ad esempio, esclusivamente a persone migranti). Per alcune operazioni destinate esclusivamente ad un target previsto nell'indicatore ISO2 (ad es. persone disabili) vanno valorizzati entrambi gli indicatori con lo stesso valore.

I dati dovranno essere raccolti per tutti i partecipanti, secondo il format messo a disposizione dall'AdG. Ai fini della metodologia di calcolo, il valore realizzato sarà costituito dalla sommatoria dei partecipanti raggiunti dall'intervento, che alla data di rilevazione abbiano avviato il percorso di accompagnamento/servizio.

Oltre alle informazioni richieste in sede di accesso al servizio, il Programma richiede anche di monitorare la situazione del partecipante alla conclusione dell'intervento per verificare il raggiungimento o meno del risultato sulla persona: gli indicatori di risultato tracciano infatti il cambiamento atteso rispetto ad una situazione di partenza che gli interventi attuati intendono migliorare. Nel caso dell'OS4.11 a fine intervento si va a verificare la situazione del partecipante rispetto alla situazione in ingresso, secondo gli IR del Programma:

- **ISR4\_2IT** - Numero di partecipanti che alla conclusione dell'intervento si trovano in una situazione migliorativa

Per approfondimenti sul metodo di rilevazione del risultato si veda il paragrafo successivo e l'Allegato "Monitoraggio dei partecipanti: Indicatori di risultato".

## Raccolta dei dati sui partecipanti e monitoraggio dei risultati

A completamento del percorso sulle risorse del programma, ovvero alla fine della partecipazione all'intervento da parte dei partecipanti ai progetti, occorre tracciare la "situazione all'uscita" in modo da verificare il successo dell'intervento sulla situazione di ogni partecipante.

Nel caso delle azioni relative all'OS 4.8 (Azioni 4.8.1) alla fine dell'intervento si registra la situazione sul mercato del lavoro dei partecipanti secondo quanto previsto dagli indicatori di risultato comuni del Regolamento 1057/2021.

Nel caso, invece, delle Azioni relative agli OS 4.11 (Azione 4.11.1) si registra la situazione su scale di valutazione degli obiettivi, in modo da verificare se si tratta di una situazione migliorativa o meno rispetto alla situazione di partenza, grazie alla rilevazione dell'indicatore di risultato specifico (Indicatore di Risultato **ISR\_2IT** "Partecipanti che alla conclusione dell'intervento si trovano in una situazione migliorativa").

Si tratta di un nuovo indicatore proposto alla CE dall'Italia, che si propone di registrare anche i risultati intermedi degli interventi, indispensabili per poter ambire all'uscita dal fabbisogno (che coincide con il risultato finale) in particolar modo laddove i target delle azioni sono particolarmente vulnerabili e partono

da situazioni molto differenziate, non sempre arrivando a risultati omogenei.

La situazione migliorativa va intesa in una logica evolutiva basata sul raggiungimento di risultati intermedi di miglioramento della situazione del partecipante nella direzione del pieno raggiungimento del risultato finale atteso, permettendo la rilevazione di cambiamenti positivi anche se apparentemente piccoli. L'indicatore pertanto non misura il raggiungimento di un risultato omogeneo, ma valuta il successo ottenuto del singolo destinatario, che in alcuni casi coincide già con il risultato finale atteso, in altri rappresenta un passaggio intermedio in quella direzione, senza il quale il risultato finale non potrebbe probabilmente essere raggiunto.

L'Indicatore vuole essere flessibile ed adattabile a diversi contesti e diverse situazioni personali, tenendo conto del concetto di personalizzazione dei progetti. Allo stesso tempo, essendo necessario da una parte evitare un'eccessiva discrezionalità nell'identificazione di una situazione migliorativa (pur nel rispetto della piena libertà di azione delle singole Città dal punto di vista dell'individuazione del target di riferimento e della tipologia di intervento da implementare) e dall'altra garantire il rispetto delle caratteristiche e dei criteri di qualità relativi agli indicatori fissati dalle linee guida comunitarie in merito alla univocità, chiarezza e misurabilità degli indicatori stessi, sono state implementate delle scale di risultati per tipologia di servizio/target prestando adeguata attenzione ad evitare formulazioni generiche e garantendo la necessaria possibilità di misurare il risultato raggiunto.

Sono state predisposte 8 tabelle dei risultati, ognuna delle quali prevede 2, 3 o 4 risultati possibili. In fase di progettazione dell'intervento occorre individuare la tabella che più si adatta al servizio proposto, in base agli obiettivi che si pone e del target cui si rivolge. La tabella di riferimento sarà la base per la valutazione del raggiungimento di una situazione migliorativa per il singolo partecipante al momento della sua uscita dall'operazione.

È importante che all'ingresso della persona nel servizio (nel momento in cui si predispongono l'anagrafica, nei servizi sociali la presa in carico, negli interventi più soft la registrazione del partecipante) sia definita dal soggetto attuatore/erogatore la condizione di partenza (compatibile con le scale proposte) e gli obiettivi condivisi su quella determinata persona (il risultato che ci si attende), migliorativi rispetto alla situazione di partenza.

Alla conclusione dell'intervento, ovvero alla fine del percorso di sostegno e del servizio erogato attraverso il Programma con cui l'intervento è finanziato, sarà cura del soggetto attuatore/erogatore registrare la situazione della persona sempre facendo riferimento alla stessa scala dei risultati, in modo da permettere la valutazione della situazione in termini di miglioramento. La situazione del singolo partecipante all'uscita dall'operazione sarà considerata migliorativa se ha raggiunto almeno un risultato superiore rispetto alla situazione di partenza.

Lo strumento di rilevazione è quello messo a disposizione dall'AdG per la rilevazione dei dati dei partecipanti in cui vengono previsti appositi campi da compilare all'uscita della persona dall'operazione.

## 4.2 Monitoraggio FESR

Nei paragrafi a seguire vengono dettagliati descrizioni e metodi di calcolo degli indicatori di output e di risultato previsti dal Programma per gli OS 4.3 e 4.6, e già in parte anticipati nelle 2 "*Linee Guida Innovazione Sociale per le Città Medie del SUD*": par. 1.2 del "*Inquadramento generale e percorso di coprogettazione*" e par. 3.3 e 3.4 del "*Processo di candidatura e ammissione a finanziamento*".

### OS. 4.3

Gli indicatori di output e di risultato selezionati dal programma per l'OS 4.3, tipologia di intervento n. 125 ed n. 126 – Infrastrutture abitative, sono **RCO65** e **RCR 67**, mentre l'indicatore di output relativo alla tipologia n.

127 – Altre Infrastrutture sociali, è RCO 113.

### *Infrastrutture abitative – Tipologia di Intervento n. 125 e 126*

#### *1) Indicatore di Output*

L'indicatore di risultato pertinente è **RCO65** - Capacità degli alloggi sociali nuovi o modernizzati.

Questo indicatore **misura il numero di persone** che, grazie agli investimenti programmati, potranno accedere ad un alloggio sociale.

**Valore programmato:** la "capacità degli alloggi" si riferisce al numero di persone che possono alloggiare nell'infrastruttura/bene/immobile oggetto dell'intervento. Ai fini del calcolo si farà pertanto riferimento ai posti letto, indipendentemente dalla tipologia dell'alloggio (unifamiliare, bifamiliare, dormitorio, albergo popolare, etc.). Nel caso in cui, in fase programmatica, il Beneficiario non fosse a conoscenza del numero dei posti letto (dell'alloggio, del dormitorio, etc.), il metodo di calcolo da seguire sarà quello di dividere il totale dei metri quadri lordi che saranno "realizzati/recuperati", per la dotazione di metri quadri a persona prevista per un alloggio sociale (ovvero 25 metri quadri come da DM 1444/68). Nel caso strutture di accoglienza di tipo collettivo, si consiglia comunque di verificare la presenza ed in caso affermativo di fare riferimento alla normativa regionale/nazionale in merito laddove possibile.

**Valore realizzato:** a conclusione dell'intervento la "capacità degli alloggi" si riferisce al numero di persone che vi possono alloggiare, ovvero ai posti letto realizzati, nel rispetto delle normative vigenti, indipendentemente dalla tipologia dell'alloggio (unifamiliare, bifamiliare, dormitorio, albergo popolare, etc.).

#### *2) Indicatore di Risultato:*

L'indicatore di risultato pertinente è **RCR67** - Numero annuale degli utenti degli alloggi sociali nuovi o modernizzati. Questo indicatore misura il numero di persone che utilizzano gli alloggi sociali nel corso dell'anno successivo al completamento dell'intervento. Viene misurato ex post sulla base del numero dei componenti registrati delle famiglie alloggiate. Per calcolare il valore IR realizzato, di seguito vengono descritti due metodi che tengono conto della tipologia di alloggio e di un possibile turnover:

- Per gli alloggi sociali: numero di persone realmente presenti ogni giorno negli alloggi, includendo il turnover delle famiglie, ovvero: numero di componenti del nucleo familiare "A" per il numero di giorni in cui ha occupato l'alloggio sommato al numero di componenti del nucleo familiare "B" per il numero di giorni in cui ha occupato l'alloggio, il totale diviso per il numero di giorni di un anno (ovvero numero totale persone alloggiate ogni giorno/365)
- Per tipologie quali dormitori/alloggi di transizione: numero di persone presenti/registrate ogni giorno dell'anno nella struttura diviso il numero di giorni di un anno (ovvero numero totale persone alloggiate ogni giorno/365)

### *Altre Infrastrutture Sociale – Tipologia di Intervento n. 127*

#### *1) Indicatore di Output*

RCO113 – Popolazione interessata da progetti integrati a favore dell'inclusione delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati. L'indicatore di output misura il numero di persone che possono beneficiare degli effetti derivanti dagli investimenti in progetti integrati.

**Valore programmato:** Per il calcolo del programmato il beneficiario valuterà di volta in volta il potenziale

bacino di utenza dell'infrastruttura oggetto dell'intervento, facendo uso di dati ufficiali (ad esempio numero di residenti di una circoscrizione da dati dell'ufficio anagrafe comunale o popolazione target/numero di residenti di una determinata fascia d'età come da censimento ISTAT, etc.) ed in base alla tipologia dell'infrastruttura (ad esempio teatro, campo sportivo, centro polifunzionale, etc.).

**Valore realizzato:** al fine di determinare il valore realizzato il beneficiario calcolerà la 'capacità' dell'infrastruttura in analogia con quanto descritto nel paragrafo precedente relativo agli alloggi sociali, ovvero il numero di "posti" realizzati (ad esempio nella biblioteca, nel teatro, etc.) moltiplicato per il numero di giorni l'anno in cui viene utilizzata, come da piano di gestione.

## 2) *Indicatore di Risultato*

Per la tipologia di intervento n. 127 non è previsto l'indicatore di risultato, ciononostante, in via cautelativa, si suggerisce al beneficiario di individuare un metodo chiaro e coerente di monitoraggio, annuale, degli utenti che usufruiscono realmente dell'infrastruttura. Il metodo individuato dipenderà dalla tipologia della infrastruttura (ad esempio presenze giornaliere in una biblioteca, oppure presenze agli eventi/spettacoli teatrali, o ancora numero di iscritti alla palestra, etc.).

## OS. 4.6

Gli indicatori di output e di risultato selezionati dal programma per l'OS. 4.6 sono ISO4\_2IT e ISR4\_4IT.

### 1) *Indicatore di Output*

**ISO4\_2IT** - Progetti di partecipazione culturale sostenuti (di cui attraverso forme di collaborazione pubblico-privata).

Il raggiungimento degli obiettivi di realizzazione che i Beneficiari devono contribuire a monitorare e perseguire è posto in termini di numero di progetti specificatamente rivolti ad incrementare e qualificare la partecipazione turistica e culturale dei cittadini, ovvero ad aumentare e migliorare il coinvolgimento delle comunità locali, soprattutto le rappresentanze e i cittadini che risiedono nelle aree più marginali della città e quelli che si trovano in situazioni di vulnerabilità, migliorando l'offerta culturale e/o turistica esistente. I progetti possono essere realizzati nei "siti culturali" o in contesti diversi (es. infrastrutture per l'istruzione e la formazione, infrastrutture sociosanitarie e assistenziali, case circondariali, spazi e luoghi delle periferie urbane, siti naturali, ecc.), o comunque nei luoghi che maggiormente rappresentano l'identità locale.

Dal momento che l'indicatore viene disaggregato per misurare anche il sottoinsieme di progetti afferenti al "di cui attraverso forme di collaborazione pubblico-privata" ai fini del monitoraggio è importante evidenziare se il progetto è realizzato tramite il ricorso a una delle diversificate forme di collaborazione che non si sostanziano nel solo affidamento in appalto e che possono includere modalità di co-progettazione con soggetti del Terzo settore o altre forme di collaborazione pubblico-privata, in coerenza con i dispositivi normativi vigenti, ivi comprese la concessione, le forme speciali di partenariato di cui all'art. 201 del D.Lgs. n. 36/2023, i partenariati per l'innovazione di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 36/2023, i contratti di sponsorizzazione, ecc.

**Valore programmato:** Il Beneficiario, al fine di determinare il valore programmato, conteggia il numero di progetti culturali e/o turistici che prevede di realizzare con l'intervento. Si tratta di progetti quali attività di animazione della cittadinanza e processi di partecipazione e coprogettazione, progetti in ambito culturale e creativo rivolti alle comunità, progetti in ambito turistico finalizzati ad aprire opportunità di turismo sostenibile e responsabile etc. declinati secondo gli obiettivi indicati nelle Linee Guida.

**Valore realizzato:** al fine di determinare il valore realizzato, il metodo di calcolo è analogo a quello del valore programmato, ma si baserà sul numero di progetti culturali attuati.

## 2) Indicatore di Risultato

**ISR4\_4IT** - Partecipanti ai progetti di partecipazione culturale. Questo indicatore di risultato misura il numero di partecipanti ad iniziative e progetti specificatamente rivolti ad incrementare la partecipazione culturale dei cittadini, come sopra specificata. Il numero di partecipanti fa riferimento sia alla fase di animazione e coinvolgimento attivo della cittadinanza sia alla fase di implementazione dei progetti.

È importante tener presente che, anche con riferimento alle operazioni finanziate nell'ambito della 4.6 FESR, occorre misurare il numero dei partecipanti ai progetti, ai fini della valorizzazione dell'indicatore di risultato associato all'OS dal programma. Il "partecipante" è il singolo individuo che prende parte alle iniziative, attività e servizi sostenuti dai progetti volti alla partecipazione culturale e un singolo individuo partecipante che effettua più partecipazioni all'interno di un'operazione viene conteggiato una sola volta: per questo è necessario adottare un sistema di registrazione nominale dei partecipanti (ad es. attraverso sistemi di prenotazione o rilascio del titolo di accesso preventivamente o contestualmente allo svolgimento dell'attività, forme di bigliettazione dedicata, ecc.) in modo da poter acquisire per ciascuno tutte le informazioni utili alla valorizzazione del dato e alla depurazione dello stesso in caso di conteggi multipli. A tal riguardo devono essere applicate le disposizioni in caso di trattamento dei dati personali (informative, liberatorie, ecc.).

Il numero dei partecipanti viene comunicato e conteggiato a completamento del progetto.

In questo caso **non è necessario** rilevare tutti i dati relativi allo stato dei partecipanti richiesti per le operazioni a valere sul FSE+ e da raccogliere tramite il format per la raccolta dei dati sui partecipanti messo a disposizione dell'AdG; tuttavia l'AdG potrà concordare con i beneficiari che i dati sulla partecipazione siano rilevati per specifiche categorie target, come ad es.: per genere (donne, uomini, giovani al di sotto dei 18 anni), per titolo di studio (livello secondario o inferiore), per soggetti fragili, indigenti (da precisare, es. popolazione carceraria, immigrati Paesi terzi, senza fissa dimora, ecc.), per soggetti con forme di disabilità o con patologie specifiche (da precisare, es. nel caso di progetti di welfare culturale).

## 4.3 Monitoraggio Operazioni attuate tramite il ricorso al Sostegno congiunto

Per le operazioni attuate su FSE+ tramite il ricorso al sostegno congiunto non è prevista la raccolta dei dati relativi agli interventi finanziati in quanto ammissibili al FESR. In particolare, il Beneficiario dovrà valorizzare solo gli indicatori afferenti all'intervento ammissibile al FSE+ e al relativo OS.

Ad esempio, in un'operazione della Priorità 4 FSE+ finalizzata all'inclusione abitativa è prevista la rifunzionalizzazione di un immobile per creare alloggi temporanei (ammissibili al FESR) per 1.000.000 di euro, oltre ad attività di accompagnamento per le famiglie/individui presi in carico per 3.000.000 di euro. Il monitoraggio sarà relativo ai soli partecipanti presi in carico tramite il percorso di accompagnamento cui verranno destinati i 3.000.000 di euro, mentre l'intervento relativo agli alloggi contribuirà al perseguimento dell'Obiettivo dell'inclusione abitativa permettendo l'inserimento in alloggio temporaneo delle persone conteggiate sulla quota servizi.

## 5. Definizioni

**Disoccupato:** I disoccupati sono persone solitamente senza lavoro, disponibili a lavorare e che cercano attivamente lavoro. Le persone considerate disoccupati iscritti ai centri per l'impiego secondo le definizioni nazionali sono sempre incluse in questa categoria anche se non soddisfano tutti e tre i criteri<sup>21</sup>. Il combinato disposto del d.lgs. 150/2015 e del dl 4/2019 comporta che sono in "stato di disoccupazione", i soggetti che rilasciano la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)<sup>22</sup> e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:

1. non svolgono attività lavorativa, sia di tipo subordinato che autonomo;
2. sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

**Inattivo:** Si definiscono "inattivi" coloro che non fanno attualmente parte della forza lavoro (nel senso che non sono lavoratori né disoccupati<sup>23</sup>)

**Lavoratori svantaggiati:** il [Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017](#) ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015, individua i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati (in conformità al Regolamento UE n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato).

Per essere compresi tra i lavoratori svantaggiati i soggetti devono alternativamente:

- a. non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b. avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c. non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d. aver superato i 50 anni di età;
- e. essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f. essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g. appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile".

Appartengono alla categoria dei **lavoratori molto svantaggiati**:

- i soggetti che sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito;
- i soggetti che, privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, si trovano in una delle condizioni da b) a g) che definiscono un lavoratore svantaggiato.

La legislazione italiana riconosce una categoria di lavoratori in condizioni di particolare svantaggio, le cd Categorie Protette<sup>24</sup>, di cui fanno parte principalmente le persone con disabilità. La normativa europea

<sup>21</sup> Definizione tratta da Fiche metodologica indicatore EECO02 Disoccupati, compresi disoccupati di lungo periodo, con Nota IT

<sup>22</sup> Nota IT alla fiche EECO02

<sup>23</sup> Definizione tratta da Fiche metodologica EECO04 Persone Inattive

<sup>24</sup> Legge n.68 del 1999 e s.m.i. che oltre ad individuare le categorie beneficiarie, stabilisce gli obblighi del datore di lavoro nelle assunzioni.



definisce **lavoratore con disabilità**<sup>25</sup>:

- chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; oppure
- chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

La norma nazionale riconosce come lavoratori disabili:

- Le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;
- le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento;
- le persone non vedenti o sordomute;
- le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio

Il cui stato di invalidità è accertato dalle commissioni mediche competenti.

**Partecipanti di origine straniera**<sup>26</sup>:

- i cittadini degli Stati membri dell'UE che erano cittadini di un paese terzo e che sono diventati cittadini dell'UE attraverso il processo di naturalizzazione in uno degli Stati membri dell'UE,
- i cittadini dell'UE provenienti da un contesto migratorio per discendenza da genitori giunti da un paese terzo.

**Cittadino di paese terzo:**

una persona che non è cittadino dell'Unione, compresi gli apolidi e le persone con cittadinanza indeterminata<sup>27</sup>.

**Persone con disabilità:** tutti i cittadini che rientrano in una di queste categorie:

- invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata superiore al 67%;
  - invalidi civili minorenni;
  - cittadini con indennità di accompagnamento;
- cittadini con certificazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- ciechi civili;
  - sordi civili;
  - invalidi e inabili ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222;
  - invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%;
  - invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell'integrità psicofisica;
  - inabili alle mansioni ai sensi della legge 11 aprile 1955, n. 379, del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092 e del d.p.r. 27 luglio 2011, n. 171, e inabili ai sensi dell'articolo 13, legge 8 agosto 1991, n. 274 e dell'articolo 2, legge 8 agosto 1995, n. 335;
  - cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra;
  - cittadini privi di certificazione che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione<sup>28</sup>.

<sup>25</sup> reg.651/2014, art.2

<sup>26</sup> Definizione da fiche metodologica CE indicatore EECO14 Partecipanti di origine straniera con Nota IT

<sup>27</sup> La definizione è tratta dalla Fiche metodologica dell'indicatore EECO13 Cittadini di Paesi terzi

<sup>28</sup> Definizione tratta dalla Fiche metodologica dell'indicatore EECO12 Partecipanti con disabilità, con Nota IT che specifica che "La definizione dell'indicatore potrà essere oggetto di revisione a seguito dell'entrata in vigore dei decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione della Legge 22 dicembre 2021, n. 227. In conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, i decreti legislativi intervengono anche sulla "definizione della condizione di disabilità nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore".

### Minoranze<sup>29</sup>:

Nel contesto delle minoranze, alla luce degli orientamenti UE e nazionali, si includono:

- un'ampia e diversificata gamma di popolazioni, tra i quali Rom, Sinti e altri sottogruppi, bersaglio di una specifica forma di discriminazione e razzismo (definito "antiziganismo")\*
- gruppi di persone con caratteristiche personali che le rendono soggette a discriminazione, quali la comunità LGBT plus \*\*

\*Raccomandazione del Consiglio EU del 12 marzo 2021 sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom e Sinti - 2021/C 93/01 della Commissione Europea Strategia Nazionale di uguaglianza, inclusione e partecipazione di Rom e Sinti 2021-2030

\*\*Strategia europea per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025 Strategia nazionale LGBT+ 2022 – 2025 per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere

### Senzatetto o persone colpite da esclusione abitativa<sup>30</sup>:

- Persone senza tetto: persone che vivono dove capita e in alloggi di emergenza
- Persone prive di una casa: persone che vivono in alloggi per i senzatetto, nei rifugi per donne, in alloggi per gli immigrati, persone che sono state dimesse dagli istituti e persone che beneficiano di un sostegno di lungo periodo perché senzatetto
- Persone che vivono in condizioni di insicurezza abitativa: persone che vivono in situazioni di locazioni a rischio, sotto la minaccia di sfratto o di violenza;
- Persone che vivono in condizioni abitative inadeguate; persone che vivono in alloggi non idonei, abitazioni non convenzionali, ad esempio in roulotte senza un adeguato accesso ai servizi pubblici come l'acqua, l'elettricità, il gas o in situazioni di estremo sovraffollamento
- Persone inserite in progetti di Housing First /Housing Led per le quali è ancora attiva la presa in carico da parte servizi sociali territoriali.

### Partecipanti in stato di disagio sociale:<sup>31</sup>

L'indicatore raggruppa persone in particolare situazione di svantaggio, quando la problematica prevalente non è di tipo economico ma di altra natura, che necessita di un intervento per prevenire l'emarginazione e innescare processi di inclusione. In questo senso si individuano come persone in stato di disagio sociale:

- le donne vittime di violenza e/o di tratta,
- ex detenuti,
- disabili,
- anziani,
- neo maggiorenni in uscita da percorsi di tutela,
- minori in situazioni familiari disagiate,
- persone appartenenti a popolazioni oggetto di discriminazione (RSC).

## 6. Allegati

Allegato 1 Format per la raccolta dei dati sui Partecipanti

Allegato 2 Monitoraggio dei partecipanti: Indicatori di Risultato

<sup>29</sup> Definizione tratta da Fiche metodologica EECO15 Minoranze (comprese comunità emarginate come i ROM) con Nota IT

<sup>30</sup> Definizione tratta da Fiche metodologica EECO16 Senzatetto o persone colpite da esclusione abitativa con Nota IT

<sup>31</sup> Definizione tratta dal Documento metodologico allegato al Programma, in particolare dalla fiche metodologica "Indicatore di output ISO2"